

**COLDIRETTI**

*...la forza amica del Paese*

# **ANNI DI POLITICHE FUNZIONALI AL PROGETTO**

---

Quello che abbiamo  
conquistato e garantito  
e quello che  
stiamo difendendo

Cari amici,


quanto segue è un 'sommario' delle politiche portate avanti da Coldiretti in questi anni, dei risultati ottenuti. Potremmo - non senza orgoglio - definirlo il 'libro giallo' dell'agricoltura italiana, perchè tutti gli obiettivi raggiunti hanno avuto come principale, e nella maggior parte dei casi, esclusivo soggetto promotore la nostra organizzazione.

Volgere lo sguardo a ritroso, potrebbe sembrare un esercizio superfluo, in considerazione delle tante sfide che il presente e il futuro, ci pongono: ma non è così. Indugiare anche solo brevemente sul passato, ci consente infatti di dare un peso - e che peso - al lavoro fatto, di apprezzare la nostra capacità trasformativa, di cogliere compiutamente 'il valore d'uso' che abbiamo rappresentato e rappresentiamo per i nostri soci.

Muovendo dalla legge sulla 'multifunzionalità', ai provvedimenti per la tutela del territorio, agli ambiti fiscali, lavoristici e sociali, fino alle politiche per la tutela del Made in Italy, abbiamo modo di prendere coscienza dell'articolato lavoro svolto e di come in questi anni abbiamo rispettato il patto sottoscritto con i nostri associati e quello implicito con la comunità e i cittadini.

Si tratta di un 'racconto' asciutto, senza fronzoli, che tuttavia riassume la traiettoria virtuosa di Coldiretti come 'corpo intermedio', dà il senso della sua forza e del suo futuro. E' un materiale che ci offre consapevolezza ma che trova la sua miglior collocazione fra i nostri associati. Un vademecum utile per dire ciò che siamo stati e ciò che continueremo ad essere: la 'forza amica del Paese'.

Dr. Vincenzo Gesmundo



Roma, 17 novembre 2014



## Sommario

<b>Normative Quadro .....</b>	<b>5</b>
Nuova definizione di imprenditore agricolo.....	5
Multifunzionalità .....	5
Estensione della qualifica di imprenditore agricolo .....	5
Introduzione della figura soggettiva dell'imprenditore agricolo professionale.....	6
Individuazione della Società agricola e della "Società di coltivazione diretta" e tutela delle prerogative dei soci coltivatori diretti e IAP .....	6
Inquadramento quali attività agricole delle attività "agroenergetiche" .....	7
Nuova disciplina dell'attività agrituristica .....	7
Vendita diretta.....	7
Novità in materia fondiaria .....	8
Nuova disciplina delle Organizzazioni di produttori.....	9
Nuova disciplina dei Consorzi agrari.....	9
Riforma del Fondo di solidarietà nazionale.....	9
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura .....	10
Disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.....	11
<b>Ambiti Ambientali e tutela del territorio .....</b>	<b>12</b>
Semplificazioni in materia di NITRATI.....	12
Semplificazioni in materia di SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti).....	12
Semplificazioni in materia di gestione e trasporto dei rifiuti .....	12
Gestione dei residui di potatura mediante combustione in loco.....	14
Divieto di coltivazione di OGM .....	14
Semplificazioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....	15
Norme a tutela del territorio, del paesaggio agricolo e del patrimonio agroalimentare.....	15
Promozione della filiera corta e dell'agricoltura biologica.....	16
Semplificazioni in materia di autorizzazione allo scarico ed alla gestione delle acque reflue .....	16
Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata .....	16
Fauna selvatica .....	16
<b>Interventi per la tutela del Made in Italy .....</b>	<b>17</b>



Indicazione del luogo di origine.....	17
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.....	17
Tutela della tracciabilità e della filiera della mozzarella di bufala campana.....	18
<b>Ambiti Fiscali .....</b>	<b>18</b>
Agevolazioni fiscali .....	18
Per la casa.....	18
Detrazioni per le persone fisiche.....	18
Riduzione di imponibile per titolari di reddito dominicale ed agrario .....	18
Imposte dirette.....	19
Sistema reddituale basato sulle tariffe di estimo.....	19
Regime fiscale per le Società cooperative agricole e loro consorzi .....	20
Imposizione sostitutiva.....	21
Agevolazioni in materia di accisa.....	21
Imposte indirette.....	21
Agevolazioni in materia di IVA.....	21
Agevolazioni in materia di registro, successione e imposte catastali .....	22
Agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) .....	23
Agevolazioni in materia di imposta di bollo .....	24
Pesca.....	24
<b>Ambiti Lavoristici .....</b>	<b>24</b>
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IMPRESA .....	24
Stabilizzazione agevolazioni zone montane e svantaggiate.....	24
Operazione CRAA INPS – Avviso Comune .....	25
Stabilizzazione sconto premi assicurativi aziende sicure .....	25
EXTRACOMUNITARI.....	25
Abrogazione mod. “Q” .....	25
Permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale .....	26
Richiesta di nullaosta al lavoro stagionale – silenzio assenso.....	26
Autorizzazioni collegate.....	26
Dpcm quote stagionali.....	27
Assunzione extracomunitari con cedolino di rinnovo.....	27



Capacità economica ai fini dell'ammissibilità del nullaosta .....	27
Formazione all'estero e fidelizzazione lavoratori.....	28
Regolarizzazione extracomunitari 2012 .....	28
VOUCHER.....	28
L'agricoltura sperimenta il voucher.....	28
Attività stagionale e farmer market .....	28
Riforma del lavoro – disciplina del voucher .....	29
Valore orario del voucher.....	29
Sviluppo procedura per la gestione telematica del voucher.....	30
ASSUNZIONE LAVORATORI.....	30
Apprendistato stagionale .....	30
Comunicazione di assunzione cumulativa.....	30
Assunzione congiunta.....	31
LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	31
Termine di imputazione ed elaborazione.....	31
SICUREZZA .....	31
Informazione formazione e sorveglianza sanitaria .....	31
FISCALITÀ .....	32
Informazione accordo nazionale su detassazione.....	32
COSTO DEL LAVORO .....	32
De minimis agricolo .....	32
Welfare contrattuale .....	32
SERVIZI.....	33
Datori di lavoro domestico .....	33
<b>Ambito Sociale – Patronato EPACA.....</b>	<b>33</b>
EVOLUZIONE DEL PATRONATO EPACA.....	33
COSA FA IL PATRONATO EPACA .....	34
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE .....	34
INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE.....	36
INTERVENTI IN MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE .....	37
SANITA' .....	37



**COLDIRETTI**

IMMIGRAZIONE .....	37
DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI .....	38
Alcuni dati.....	38



## **Normative Quadro**

### **Nuova definizione di imprenditore agricolo**

Riformulazione integrale dell'articolo 2135 del codice civile, che definisce l'imprenditore agricolo, con conseguente ampliamento delle attività per legge considerate agricole (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta "legge di orientamento").

In particolare, scompare il criterio dell'esercizio normale dell'agricoltura, sostituito da una precisa definizione delle attività agricole "principali" (coltivazione, allevamento, silvicoltura) e di quelle "connesse" (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti agricoli prevalentemente aziendali) esercitabili dall'imprenditore agricolo.

### **Multifunzionalità**

Inquadramento nell'ambito delle attività considerate "connesse" della fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo mediante l'utilizzo prevalente delle risorse e delle attrezzature aziendali (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta "legge di orientamento").

Previsione di innovativi strumenti contrattuali di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche locali e di qualità, nonché per tutelare il patrimonio rurale attraverso specifiche forme di sponsorizzazione.

Rapporti privilegiati tra imprese agricole e Pubbliche Amministrazione per lo svolgimento, anche attraverso la stipula di contratti di appalto "in deroga", di attività di manutenzione e salvaguardia del territorio.

### **Estensione della qualifica di imprenditore agricolo**

Si superano le difficoltà di inquadramento delle società cooperative operanti in agricoltura, definendo per legge imprenditore agricolo anche la cooperativa costituita da imprenditori agricoli che, pur non svolgendo le attività "principali", utilizzino per le attività "connesse" prevalentemente i prodotti dei soci o forniscano prevalentemente



ai soci beni e servizi per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta “legge di orientamento”).

Ai sensi della legge sono imprenditori agricoli anche le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività “connesse” aventi ad oggetto i prodotti agricoli ceduti dai soci (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

### **Introduzione della figura soggettiva dell'imprenditore agricolo professionale**

Disciplina della nuova qualifica dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), riconosciuta sia a persone fisiche che a società, in considerazione di specifici requisiti reddituali, di tempo lavoro e di professionalità (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101).

Possibilità di riconoscimento della qualifica di IAP anche a soggetti che, pur non possedendo i requisiti necessari, li acquisiscano entro 24 mesi dalla presentazione di apposita istanza alle Regioni (cosiddetto “IAP in itinere”).

### **Individuazione della Società agricola e della “Società di coltivazione diretta” e tutela delle prerogative dei soci coltivatori diretti e IAP**

Attribuzione di autonoma rilevanza alle società dedite esclusivamente all'esercizio delle attività agricole, con introduzione dell'obbligo di indicare la locuzione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale di tali società (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101).

Disciplina della cosiddetta “società di coltivazione diretta”, in considerazione del coinvolgimento nella compagine sociale di coltivatori diretti, ed estensione a tale tipologia di società di talune agevolazioni e prerogative previste per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatori diretti.

Salvaguardia delle agevolazioni e dei diritti riconosciuti ai coltivatori diretti ed agli IAP qualora intendano proseguire l'esercizio dell'attività agricola quali soci di società di persone.





## **Inquadramento quali attività agricole delle attività “agroenergetiche”**

Attribuzione per legge della qualifica di attività agricole “connesse” alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, a condizione che si tratti di attività esercitate da imprenditori agricoli (Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

## **Nuova disciplina dell’attività agrituristica**

Estensione delle attività esercitabili dagli imprenditori del settore agrituristico; inquadramento come lavoratori agricoli degli addetti all’esercizio delle attività agrituristiche; ampliamento dell’ambito oggetto dell’esonero dal pagamento della concessione edilizia per gli interventi effettuati nell’ambito degli agriturismi (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta “legge di orientamento”).

A seguito delle novità introdotte dalla “legge di orientamento” e per tener conto delle nuove competenze legislative regionali, si ridefinisce il quadro di riferimento normativo in materia di agriturismo, attraverso una nuova definizione delle attività esercitabili dall’imprenditore agricolo con una innovativa disciplina dei criteri e dei limiti per l’esercizio di tale attività (Legge 20 febbraio 2006, n. 96).

## **Vendita diretta**

Semplificazione della disciplina amministrativa per l’esercizio dell’attività di vendita diretta (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta “legge di orientamento”):

- possibilità per gli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende;
- diritto di esercitare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica previa comunicazione al Comune, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;



- possibilità di vendere anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta rispetto alla disciplina sul commercio;

La vendita diretta in forma itinerante può essere iniziata contestualmente alla comunicazione al Comune senza dover attendere il decorso di trenta giorni (Legge 4 aprile 2012, n. 35).

Possibilità per le imprese agricole esercenti la vendita diretta di effettuare la “somministrazione non assistita” dei prodotti posti in vendita utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e possibilità di esercitare l'attività di vendita diretta in qualsiasi zona del territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della stessa ( D.L. n. 69 del 2013, Legge n. 98 del 2013).

### **Novità in materia fondiaria**

Introduzione di specifiche disposizioni a tutela della continuità dell'attività aziendale e della capacità imprenditoriale agricola (Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta “legge di orientamento”):

- prelazione in caso di nuovo affitto a favore dell'affittuario uscente;
- preferenza dei coltivatori diretti nell'affitto di terreni pubblici;
- criteri per individuare univocamente il soggetto da preferire in presenza di più soggetti titolari della prelazione agraria in caso di vendita di terreni agricoli;
- assegnazione coattiva delle quote ereditarie a favore dei coltivatori diretti e degli IAP in caso di successione ereditaria avente ad oggetto terreni ad uso agricolo;
- attenuazione dei vincoli previsti dalla normativa sulla formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice.



Disposizioni per favorire la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, da alienare o locare in via preferenziale a favore dei giovani imprenditori agricoli a condizioni economiche vantaggiose (Legge 24 marzo 2012, n. 27).

### **Nuova disciplina delle Organizzazioni di produttori**

Riscrittura della disciplina delle Organizzazioni di produttori, con introduzione dell'obbligo di strutturarsi in specifiche forme societarie e attribuzione ad esse della funzione di commercializzazione diretta dei prodotti dei propri soci (Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102).

Regolamentazione di nuovi strumenti contrattuali per la stabilizzazione del mercato e la promozione dell'integrazione di filiera: intesa di filiera, contratto quadro, contratti tipo, contratti individuali.

### **Nuova disciplina dei Consorzi agrari**

Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari, cui spetta la funzione di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonché di predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura (Legge 28 ottobre 1999, n. 410).

Attribuzione per legge ai consorzi agrari della condizione di società cooperative a mutualità prevalente e loro riconduzione alla disciplina generale delle cooperative (Legge 23 luglio 2009, n. 99).

Possibilità per i consorzi agrari di istituire al loro interno sezioni di attività per le quali chiedere il riconoscimento quali Organizzazioni di produttori (Legge 12 luglio 2011, n. 106).

Esonero dei consorzi agrari dal pagamento dei c.d. "ticket sanitari" per l'utilizzo di stabilimenti al fine di fornire servizi alle imprese agricole (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

### **Riforma del Fondo di solidarietà nazionale**

Revisione della disciplina della gestione dei rischi per le imprese agricole; previsione di un piano assicurativo agricolo annuale in cui sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi; disciplina dei fondi mutualistici e degli



strumenti per la tutela del reddito, con particolare riferimento alla instabilità dei prezzi.

Con la legge di stabilità per l'anno 2013, in una logica di continuità degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, è stato rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale con la somma di 120 milioni di euro per garantire l'erogazione degli incentivi assicurativi.

### **Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura**

Istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e disciplina della diffida prodromica all'irrogazione di determinate sanzioni relative alla violazione di norme in materia agroalimentare (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

Nuovo ruolo del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di interesse agricolo: introduzione di un "silenzio assenso" speciale per le imprese agricole (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Attribuzione al fascicolo aziendale della funzione di "banca dati unica" per le informazioni relative all'impresa agricola. I dati contenuti nel fascicolo in formato elettronico fanno fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (Legge 4 aprile 2012, n. 35).

Attribuzione al C.A.A. di funzioni certificatorie aventi ad oggetto dati relativi all'attività dell'impresa agricola che non comportino valutazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

Esonero dagli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151 del 2011 in materia di prevenzione incendi per le imprese agricole che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

Esonero dall'obbligo di registrazione ai fini igienico-sanitari per le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o SCIA prevista per l'esercizio dell'impresa (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).



Semplificazioni per la formazione del fascicolo aziendale per le imprese agricole che conducano particelle fondiari di estensione inferiore a 5000 mq ubicate in comuni montani (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

Possibilità per le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare il c.d. “sportello dell’automobilista” ai fini dell’attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole (D.L. n. 91 del 2014, Legge n. 116 del 2014).

### **Disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari**

L’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 ed il decreto ministeriale di attuazione contengono una articolata disciplina dei contratti conclusi fra i diversi operatori della filiera agroalimentare che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, esclusi quelli conclusi con il consumatore finale.

Le disposizioni impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio dei contratti (durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento); vengono individuate, inoltre, un insieme di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali vengono ritenute “*ope legis*” sleali.

Per affrontare il grave problema dei ritardi nei pagamenti che costituiscono una violazione contrattuale nelle relazioni commerciali ed influiscono pesantemente sulla liquidità e sulla gestione finanziaria delle imprese, la richiamata normativa stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per i prodotti deteriorabili ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti. Vengono previsti adeguati interessi di mora e sanzioni amministrative di natura pecuniaria in relazione al fatturato dell’azienda debitrice, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Particolare rilievo assume la disposizione che vieta le pratiche commerciali che determinano, in contrasto con il principio della correttezza e della buona fede, prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto dei contratti di cessione da parte degli imprenditori agricoli.



## **Ambiti Ambientali e tutela del territorio**

### **Semplificazioni in materia di NITRATI**

Obbligo per le Regioni e le Province autonome di procedere all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e, nelle more dell'aggiornamento, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, applicazione nelle zone vulnerabili da nitrati delle disposizioni previste per le zone non vulnerabili (legge 17 dicembre 2012, n.221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, inserisce, articolo 36).

### **Semplificazioni in materia di SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti)**

Esclusione dall'obbligo di adesione al SISTRI, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, per le imprese agricole e per le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta (D.M. Ambiente 24 aprile 2014).

Esonero dall'obbligo di pagamento del contributo SISTRI per gli imprenditori agricoli che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 non sono più tenuti ad aderire, né aderiscono volontariamente al Sistema, anche se non sia stata formalizzata la procedura di cancellazione (comunicato del Ministero dell'Ambiente prot. 17140 del 24 giugno 2014).

### **Semplificazioni in materia di gestione e trasporto dei rifiuti**

Semplificazioni per i trasporti dei propri rifiuti per percorsi inferiori a dieci chilometri verso le cooperative o verso i consorzi agrari di cui si è soci. In particolare, questa tipologia di movimentazione dei rifiuti non è considerata come trasporto ai fini del codice ambientale e, quindi, non è soggetta ai relativi adempimenti (Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 e decreto legge 22 giugno 2012, n. 83).

Esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per la produzione ed il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e per la produzione ed il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi per le imprese agricole con volume di affari inferiore a 8.000 € di reddito (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 190 – nel testo vigente fino all'effettiva operatività del Sistri).



Esonero dall'obbligo di invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti per la produzione ed il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e per la produzione ed il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi per le imprese agricole con volume di affari inferiore a 8.000 € di reddito (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 189 – nel testo vigente fino all'effettiva operatività del Sistri).

Esonero dall'obbligo di formulario di trasporto dei rifiuti per conferimento da parte dell'imprenditore agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata una convenzione, dei propri rifiuti fino a 30 kg (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 193, comma 4 – nel testo vigente fino all'effettiva operatività del Sistri).

Modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (quando dovuto) per le imprese agricole. In particolare, adempimento all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovvero attraverso la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta". Inoltre, sostituzione del registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, cd. *Codice ambientale*, articolo 190, commi 1 ter ed 1 *quinques* – Norme vigenti a partire dalla data di effettiva operatività del SISTRI).

Esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, cd. *Codice ambientale*, articolo 212, comma 19 bis).

Esclusione dal regime dei rifiuti delle sostanze agricole naturali non pericolose provenienti dall'attività agricola e riutilizzate in agricoltura o per la produzione di energia (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 185).

Previsione della possibilità di disciplinare sistemi semplificati di raccolta e gestione dei rifiuti per mezzo degli accordi di programma stipulati con le pubbliche amministrazioni. In particolare con tali accordi è possibile creare circuiti di raccolta dei rifiuti agricoli,





beneficiando di alcune semplificazioni amministrative da concordare con la Provincia competente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 206).

Inserimento della pollina e di alcuni residui produttivi derivanti dalle attività di vinificazione e distillazione tra i sottoprodotti che possono essere impiegati come combustibili (Decreto legge, 3 novembre 2008, n. 171, articolo 2 bis).

### **Gestione dei residui di potatura mediante combustione in loco**

Esclusione delle attività di combustione di paglia sfalci, potature ed altre sostanze naturali non pericolose dalle attività di gestione dei rifiuti ed inquadramento come normale pratica agricola. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali indicati, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. La disposizione vieta le operazioni di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni (Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, cd. *Campo libero*, articolo 14, comma 8).

### **Divieto di coltivazione di OGM**

Adozione, come misura d'urgenza, del divieto di coltivazione di varietà di mais MON 810 provenienti da sementi geneticamente modificate, nelle more dell'adozione di misure comunitarie ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) n.178/2002, che consente agli Stati membri di adottare misure cautelari provvisorie quando sia accertato che prodotti autorizzati in conformità al regolamento possono causare un grave rischio per la salute o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione (Decreto interministeriale 12 luglio 2013).

Previsione di sanzioni penali per la violazione dei divieti di coltivazione di OGM introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 (D.M. 12 luglio 2013) e previsione dell'obbligo, a carico dell'autore del delitto di rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate, nonché di realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio (Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, cd. *Campo libero*, articolo 14, comma 8).





## **Semplificazioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera**

Esclusione dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per molte tipologie di impianti agricoli, quali serre, piccoli allevamenti, essiccatoi, cantine, frantoi, ecc. e previsione di forme di autorizzazione generale per molti impianti agricoli (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 272 ed allegato IV alla Parte V, come modificato dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 41-ter).

## **Norme a tutela del territorio, del paesaggio agricolo e del patrimonio agroalimentare**

Obbligo di considerazione degli impatti sul patrimonio agroalimentare nell'ambito della valutazione ambientale strategica o della valutazione di impatto ambientale su programmi o progetti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Parte II).

Previsione di limiti all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per la salvaguardia del territorio e del paesaggio (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Introduzione del divieto di accesso agli incentivi previsti per le energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, articolo 65).

Previsione dell'obbligo per il proponente di dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto ai fini della realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici (Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12, comma 4 bis).

Introduzione di tariffe differenziate nel settore degli incentivi alle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica al fine di valorizzare l'impiego di residui di produzione di origine agricola, scoraggiando l'installazione di impianti alimentati esclusivamente o prevalentemente con colture dedicate. Disciplina di meccanismi orientati a favorire la diffusione degli impianti di piccola e media taglia, gestiti direttamente dalle imprese agricole (Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 e D.M. 6 luglio 2012).



### **Promozione della filiera corta e dell'agricoltura biologica**

Introduzione dell'obbligo di prevedere, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica (Decreto legge 12 settembre 2013, n.104, articolo 4, comma 5 quater).

### **Semplificazioni in materia di autorizzazione allo scarico ed alla gestione delle acque reflue**

Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue provenienti da attività agricola. In particolare, con tale assimilazione è possibile beneficiare di un regime autorizzativo semplificato rispetto a quello richiesto per lo scarico delle acque reflue industriali (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 101, comma 7).

Disciplina agevolata per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende agroalimentari e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari. In particolare, è possibile effettuare tale attività previa comunicazione all'autorità competente e al di fuori dell'applicazione della normativa in materia di rifiuti e di scarichi (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 112; Decreto ministeriale 7 aprile 2006; Legge 11 novembre 1996, n. 574 e Decreto Ministeriale 6 luglio 2005).

### **Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata**

Durata decennale (invece che quinquennale) delle autorizzazioni integrate ambientali per alcune tipologie di allevamenti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 29 octies).

### **Fauna selvatica**

Esclusione delle nutrie dal campo di applicazione delle misure di tutela della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in modo da agevolarne possibilità di abbattimento e controllo (Decreto legge n. 24 giugno 2014, n. 91, articolo 11, comma 12 bis).



## **Interventi per la tutela del Made in Italy**

### **Indicazione del luogo di origine**

Avvio, da parte del Ministero delle politiche agricole, di una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole (Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, cd. *Campo libero*, articolo 3 - inserimento del comma 4 bis all'articolo 4 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4).

Avvio, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, di studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza e trasmissione alla Commissione europea dei risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti (decreto legge 24 giugno 2014, n.91, cd. *Campo libero*, articolo 3 - inserimento del comma 4 bis all'articolo 4 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4).

Introduzione di sanzioni a carico del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani e definizione delle condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera (Legge 24 dicembre 2003, n. 350, *legge finanziaria 2004*, articolo 4, comma 49-bis, come modificato dal comma 1-quater dell'articolo 43 del Decreto legge n.22 giugno 2012, n.83).

Introduzione del concetto di *effettiva origine*, come luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale (Decreto legge n.22 giugno 2012, n.83, articolo 43).

### **Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini**

Introduzione di norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini e, in particolare, sull'indicazione dell'origine e classificazione degli oli di



oliva vergini, sulla trasparenza e tutela del consumatore, sul funzionamento del mercato e della concorrenza e sul contrasto delle frodi (Legge 14 gennaio 2013, n.9).

### **Tutela della tracciabilità e della filiera della mozzarella di bufala campana**

Approvazione di una serie di disposizioni finalizzate a disciplinare le modalità di produzione della mozzarella di bufala campana e la tracciabilità della filiera, al fine di prevenire frodi e contraffazioni (D.M. 9 settembre 2014).

## **Ambiti Fiscali**

### **Agevolazioni fiscali**

#### **Per la casa**

Detrazione delle spese documentate per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti (art. 1, co. 344-347, l.n. 296/06). Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, la percentuale di detrazione è pari al 65%; per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la percentuale è pari al 50%.

#### **Detrazioni per le persone fisiche**

Esenzione dall'irpef per titolari esclusivamente di redditi fondiari inferiori a 500 euro (art. 11, co. 2-bis, tuir).

Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti o mutui agrari, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, co.1, lett.a) tuir).

Detrazione spese sanitarie e veterinarie (art. 15, co. 1, lett. c) tuir).

#### **Riduzione di imponibile per titolari di reddito dominicale ed agrario**

Reddito dominicale considerato inesistente in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali (art. 31, co. 2 tuir).

Reddito agrario considerato inesistente nel precedente caso indicato dall'art. 31, comma 2 Tuir.



## **Imposte dirette**

### **Sistema reddituale basato sulle tariffe di estimo**

Redditi dominicali determinati su base catastale (art. 28 tuir).

Redditi agrari determinati su base catastale (art. 34 tuir).

Determinazione catastale del reddito derivante da attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali (art. 2, co. 6, l. N. 350/03); l'individuazione delle attività che possono essere considerate connesse a quelle agricole ed assoggettate al reddito agrario è demandata ad un decreto ministeriale biennale.

Il decreto ministeriale del 5 agosto 2010 comprende, tra gli altri, carni ed insaccati, conserve di frutta, formaggi, farine, pane, olii, vini, birra, grappa, ecc. L'emanando nuovo decreto ministeriale, il cui testo proposto da Coldiretti è già stato condiviso dal Mipaaf, è attualmente in fase di esame al Ministero delle finanze e contiene oltre a quelli enunciati, ulteriori prodotti tra cui la pasta, i succhi di frutta e gli scarti di segazione. Si sta discutendo della possibilità di includere anche il gelato.

A decorrere dal 2015 per la determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali effettuate dagli imprenditori agricoli per la determinazione del reddito si applica il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Per il periodo d'imposta 2014 si applica una disciplina transitoria, che fa salvo il regime di tassazione catastale fino a determinate soglie di produzione annue espressa in kwh (pari a 200 kw per il fotovoltaico).

Modalità opzionale di determinazione forfettaria del reddito delle "altre attività agricole" (art. 56-bis, tuir).

Applicazione dei coefficienti forfettari per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali esercitate occasionalmente da soggetti agricoli (art. 71, tuir).



Regime di determinazione forfettaria del reddito per le attività di agriturismo (art. 5, l.n. 413/1991).

Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, a destinazione abitativa e strumentale appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (art.42 TUIR).

Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete (art. 1-*bis*, c. 3 del DL n. 91 del 2014).

Aliquota irap ridotta all'1,7% a regime in luogo del 3,9% per i soggetti operanti nel settore agricolo (art. 45, co. 1, d.lgs. 446/1997; art. 2, co. 1, l. N. 203/2008).

### **Regime fiscale per le Società cooperative agricole e loro consorzi**

Esenzione dal reddito imponibile dell'80% degli utili netti annuali destinati alle riserve indivisibili delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 10, d.p.r. 601/73, come modificato dall'art. 1, commi 460 e 461, l. 311/2004).

Attribuzione ai consorzi agrari della qualifica di società cooperative a mutualità prevalente con conseguente esenzione dal reddito imponibile del 60% degli utili netti annuali destinati alle riserve indivisibili (art. 9, l. n. 99/2009; art. 1, comma 460, l. 311/2004).

Per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo sviluppo di reti già esistenti è previsto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute relative a nuovi investimenti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché alla cooperazione di filiera per un importo non superiore a 400.000 euro ed è conseguibile nel 2014 e nei successivi periodi d'imposta (art.3, c. 3, D.L. n.91 del 2014).



### **Imposizione sostitutiva**

Possibilità per le società di persone, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola di optare per la determinazione catastale del reddito, ai sensi dell'art. 32 del tuir (art. 1, co. 1093, l. 296/06).

Possibilità per le società di persone e a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% (art. 1, co. 1094, l. 296/06).

Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono stati abrogati i citati commi 1093 e 1094 anche se è stato ottenuto che le opzioni esercitate perdono di efficacia solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con la Legge di stabilità 2014 sono stati ripristinati i commi 1093 e 1094 pertanto l'opzione è ancora esercitabile.

### **Agevolazioni in materia di accisa**

Riduzione ed esenzione della accisa a favore degli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica:

- gasolio 22% dell'aliquota normale
- benzina 49% dell'aliquota normale
- olii vegetali non modificati chimicamente    esenzione

Esenzione della accisa sui prodotti petroliferi per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati (tab. A, d.lgs. n. 504/1995);

### **Imposte indirette**

#### **Agevolazioni in materia di IVA**



Regime speciale IVA a regime per gli imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli: calcolo dell'imposta in base a detrazione forfettizzata, in base ad apposite percentuali di compensazione (art. 34 del d.p.r. n. 633/72).

Attività agricole di servizi: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi a terzi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, cod.civ. (art. 34-bis del d.p.r. n. 633/72).

Regime di determinazione forfettaria dell'iva per le attività di agriturismo (art. 5, l. 413/91).

Regime di esonero iva per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore a settemila euro (art. 34, co. 6, d.p.r. n. 633/72).

### **Agevolazioni in materia di registro, successione e imposte catastali**

Applicazione a regime in misura fissa della imposta di registro ed ipotecaria e nella misura dell'1% di quella catastale sui trasferimenti di terreni agricoli a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (l. n. 220/2010).

Esenzione per eredi e donatari di aziende: per favorire la continuità dell'impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa, a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che non abbiano compiuto i 40 anni, iscritti nelle relative gestioni previdenziali ovvero che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento (art. 14, l. n. 441/98).

Riduzione di aliquota (0,50 per cento) per la registrazione (anche cumulativa) dei contratti di affitto di fondi rustici (17, co.3-bis e art. 5, ta., p.p., dpr n. 131 del 1986).





Esenzione dall'imposta per le successioni e donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostruiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani (art. 9 del dpr. n. 601 del 1973).

Esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di terreni e annessi fabbricati rurali destinati alla realizzazione del cosiddetto "maso chiuso", in base alla normativa prevista dalla provincia di Bolzano (l.p. n. 17 del 2001).

### **Agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU)**

Applicazione del coefficiente ridotto (75) per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale (art. 13, co.5, d.l. n. 201 del 2011).

Esenzione dall'imposta (fino a 6.000 euro di valore) e riduzioni progressive (fino a 32.000 euro) per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale (art. 13, co. 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011).

Esenzione per i fabbricati rurali strumentali.

Esenzione dall'imposta dei terreni agricoli situati in zone montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977 (art. 9, co. 8, d.lgs. n. 23 del 2011). Il DL n. 66 del 2014, all'articolo 1, ha previsto una nuova delimitazione delle suddette aree tenendo conto della distinzione tra CD e IAP e gli altri soggetti. Tale distinzione, a seguito della richiesta di Coldiretti, è stata resa vincolante e conseguentemente il Decreto ministeriale, di imminente emanazione, conferma l'esenzione per tutti i soggetti con terreni ubicati oltre i 601 metri ed esclusivamente per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale oltre i 280 metri.

Riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 13, co. 3, d.l. n. 201 del 2011).



## **Agevolazioni in materia di imposta di bollo**

Esenzione dall'imposta per domande, atti e relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21-bis, tab., dpr n. 642 del 1972).

Esenzione dall'imposta gli atti di trasferimento di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suddetti (art. 21, tab., dpr n. 642 del 1972).

## **Pesca**

Per le imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari estensione dei benefici di cui all'art. 4, co. 1 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge) e co. 2 (credito d'imposta) nel limite dell'80%, (art. 1, co. 172, l. 244/2007; art. 2, co. 2, l. 203/08).

Credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore ittico per le imprese del settore ittico (art. 15, co. 1-bis, d.l. n. 81/07).

## **Ambiti Lavoristici**

### **AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IMPRESA**

#### **Stabilizzazione agevolazioni zone montane e svantaggiate**

Dopo anni di reiterate e sofferte proroghe, a far data dal 2010 con l'approvazione della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) all'art. 1 comma 45 le agevolazioni contributive per aree montane e svantaggiate divengono una misura strutturale del sistema agricolo.

Riduzione del contributo previdenziale dovuto da lavoratori autonomi pensionati ultra65enni, nella misura del 50% (art. 59, co. 15, l. 449/1997).



## **Operazione CRAA INPS – Avviso Comune**

A partire dal 1<sup>^</sup> trimestre 2006 l'INPS effettua una verifica amministrativa a tappeto per accertare il rispetto da parte delle imprese della base imponibile contributiva denunciata per gli OTD partendo dal presupposto che la retribuzione giornaliera non possa determinare un imponibile contributivo inferiore alla retribuzione dovuta per 6,5 ore/die. Autonomamente quindi interpreta, erroneamente, il dettato del CCNL, sanzionando le imprese anche con la perdita delle agevolazioni per zone montane e svantaggiate.

In data 14 gennaio 2013 le Parti Sociali agricole sottoscrivono un avviso comune di interpretazione autentica dell'art. 40 del CCNL nel quale confermano la legittimità dell'operato delle aziende e disconoscono l'operato dell'Istituto.

### **Stabilizzazione sconto premi assicurativi aziende sicure**

Con effetto retroattivo dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008 e fino a tutto il 2011, l'INAIL applicherà, con procedura d'ufficio e a tutti i datori di lavoro agricoli, una riduzione in misura non superiore al 20% sui premi assicurativi versati dalle aziende agricole per l'assicurazione dei propri operai.

Per l'anno 2012, previa istanza del datore di lavoro (termine finale scaduto il 31 dicembre 2012), e a regime dal 2013 in poi, da presentarsi tra il 1 e il 30 giugno di ogni anno, l'INAIL applicherà medesimo sconto alle aziende agricole in possesso dei seguenti requisiti: essere in attività da almeno due anni, regolarità contributiva, assenza di infortuni e/o sospensioni dell'attività imprenditoriale negli ultimi due anni e assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza.

### **EXTRACOMUNITARI**

#### **Abrogazione mod. "Q"**

A far data dal 15 novembre 2011 in caso di assunzione di lavoratore extracomunitario, regolarmente presente sul territorio nazionale con permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, non è più necessaria la trasmissione alla Prefettura-Sportello unico del modello Q.



### **Permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale**

Dal 4 gennaio 2012 è stato reso operativo il sistema informatico per la conferma di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro stagionale e relativo rilascio di visto e permesso di soggiorno, nel caso in cui con il precedente nullaosta il datore di lavoro abbia attivato il flag per il permesso di soggiorno pluriennale.

Per gli ingressi degli anni successivi non è più necessario attendere la pubblicazione del decreto flussi per assumere lavoratori extracomunitari stagionali.

### **Richiesta di nullaosta al lavoro stagionale – silenzio assenso**

Acquista valenza di silenzio assenso, e quindi di provvedimento di accoglimento, la mancata comunicazione da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, nel termine di venti giorni, del diniego alla richiesta di autorizzazione inoltrata dal datore di lavoro che intenda instaurare con un lavoratore straniero un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale. Devono ricorrere le seguenti condizioni:

- A) l'istanza deve riguardare uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale,
- B) Il datore di lavoro richiedente deve averlo regolarmente assunto l'anno precedente.

### **Autorizzazioni collegate**

Nel rispetto del limite massimo di nove mesi, la richiesta di autorizzazione si intende prorogabile e il relativo permesso di soggiorno può essere quindi rinnovato, qualora al lavoratore stagionale sia stata offerta dallo stesso datore di lavoro una nuova opportunità di lavoro.

Qualora sia altro datore di lavoro a determinare la nuova opportunità occupazionale (stagionale), la proroga del permesso di soggiorno resta comunque subordinata all'inoltro della richiesta di autorizzazione (nullaosta) da parte del nuovo datore di lavoro.

In entrambi i casi il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.



## **Dpcm quote stagionali**

Le uniche quote di ingresso previste per l'anno 2013 (come in molti degli anni passati) saranno solo per lavoro stagionale, e verranno ulteriormente ridotte rispetto a quelle previste dai DPCM degli anni precedenti.

Assicurata anche la disponibilità di quote per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno a tempo determinato/indeterminato

Di fatto sia le conversioni che il sempre maggiore utilizzo del permesso di soggiorno stagionale pluriennale (che consente l'ingresso anche in assenza di pubblicazione del DPCM) ed il nuovo istituto del silenzio assenso consentono comunque di garantire le necessità dell'impresa anche di fronte ad un progressiva contrazione delle quote rese disponibili dai DPCM.

### **Assunzione extracomunitari con cedolino di rinnovo**

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad eventuale diversa comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

### **Capacità economica ai fini dell'ammissibilità del nullaosta**

Il Ministero dell'interno con propria circolare recepisce ed estende alla generalità delle istanze di autorizzazione al lavoro di competenza dello Sportello Unico, quanto inizialmente definito in ordine alla determinazione della capacità economica in capo all'imprenditore agricolo ai soli fini della procedura di regolarizzazione delle colf e badanti.

In particolare nella valutazione del reddito di un datore di lavoro titolare di impresa agricola è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari. Tali elementi possono essere ricavati dai dati risultanti dalle dichiarazioni IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP tenendo conto anche dei contributi comunitari ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.



## **Formazione all'estero e fidelizzazione lavoratori**

La finalità del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro DG Immigrazione era quello di svolgere attività di formazione all'estero (finanziate dal fondo FEI) mirate ai lavoratori extracomunitari stagionali che avessero già prestato attività in aziende associate, tanto per elevarne il livello di professionalità che, a fronte del superamento della formazione linguistica, di consentirne l'ingresso extra-quote, con permesso di soggiorno per lavoro subordinato anziché stagionale.

Nel corso del 2014 sono stati svolti i due corsi di formazione professionale all'estero (Albania e Moldavia) che hanno visto interessati 53 lavoratori albanesi segnalati per l'assunzione da altrettante aziende agricole associate di Cuneo e 59 lavoratori moldavi segnalati per l'assunzione da altrettante aziende agricole associate di Verona e Trento.

## **Regolarizzazione extracomunitari 2012**

Pur in assenza di una specifica disposizione da parte della normativa emanata dal Governo, in via amministrativa si è ottenuto il riconoscimento della possibilità di regolarizzare gli OTD agricoli secondo la particolare disciplina contrattuale del tempo determinato agricolo (rapporto a tempo determinato minimo 12 mesi ma senza continuità di prestazione – minimo 10 giornate lavorative/mese).

## **VOUCHER**

### **L'agricoltura sperimenta il voucher**

Dopo ben 5 anni dall'introduzione legislativa dell'istituto (art. 70 ss., d.lgs. n. 276/2003), con le vendemmie 2008, si apre la prima sperimentazione, solo in agricoltura del lavoro occasionale accessorio - voucher.

I primi dati sono decisamente incoraggianti e preludono ad una applicazione ben più ampia dello strumento in contrasto al lavoro "nero".

### **Attività stagionale e farmer market**



Sancita la natura stagionale dell'attività di vendita diretta svolta nell'ambito dei farmer market di Campagna Amica che consente anche alle imprese con volume d'affari superiore a 7.000 euro/anno l'utilizzo di pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito per dette attività.

La disposizione è operativa in forza di risposta ad interpello presentato dalla Confederazione al Ministero del Lavoro.

### **Riforma del lavoro – disciplina del voucher**

Nel progetto di legge di riforma del mercato del lavoro di fatto viene a determinarsi l'impraticabilità dello strumento del voucher per tutto il sistema agricolo. Nel maggio 2012 a seguito di un aspro confronto politico, preceduto da una mobilitazione promossa da Coldiretti, si ottiene una modifica dell'impianto normativo che consente nuovamente alle aziende di avvalersi dello strumento. In sede di XI<sup>a</sup> commissione permanente, il relatore di maggioranza ed il Governo si impegnano inoltre, prima di conferire valore orario al voucher a mezzo di DM, a sentire tutte le Parti Sociali.

### **Valore orario del voucher**

A seguito di circolare del Ministero del lavoro, in assenza di qualsivoglia contatto con le Parti Sociali agricole e in assenza di DM, viene disposta la valorizzazione oraria a 10 euro del voucher, disposti nuovi termini di validità temporale del voucher e rivisto il regime sanzionatorio.

Immediata e durissima la reazione della Confederazione che interviene sia nei confronti dei vertici politici che della Direzione Generale del Ministero del Lavoro contestando la legittimità dell'intervento e la violazione degli affidamenti politici.

A seguito dell'azione Confederale il Ministero del Lavoro interviene con una circolare correttiva che, recependo gli indirizzi Coldiretti, stabilisce che: nelle more della consultazione con le Parti sociali, della pubblicazione del Decreto Ministeriale e della modifica da parte dell'INPS delle procedure telematiche:

- Non trova applicazione la limitazione temporale dell'utilizzo del voucher cartaceo (utilizzo entro 30 giorni dall'acquisto);
- L'autocertificazione in ordine al tetto massimo di 5.000 euro/anno, resa dal prestatore d'opera, viene a costituire elemento necessario e sufficiente ad evitare in capo al datore di lavoro conseguenze sanzionatorie in caso di false attestazioni.



- Riconferma per la generalità dei settori l'avvenuta fissazione a 10 euro del valore orario del voucher, mentre per il solo settore agricolo, afferma che quanto alla commisurazione del valore orario del voucher, sia possibile fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

### **Sviluppo procedura per la gestione telematica del voucher**

Con il superamento del sistema cartaceo di gestione del voucher si è reso indispensabile rivedere l'attuale procedura telematica non idonea alle specifiche necessità di servizio alle imprese associate.

Utilizzando la nuova procedura INPS FAST-POA (creata dall'Istituto per altro genere di utenza) la si è fatta modificare ed integrare in base alle specifiche necessità, in particolare è già operativo il sistema di archiviazione e riutilizzo delle liste, l'acquisto cumulativo e disabilitata la procedura di verifica preventiva del Call-Center. Entro ottobre sarà attivato il sistema di acquisizione telematica delle deleghe ed entro fine anno anche la consuntivazione parziale dei voucher.

## **ASSUNZIONE LAVORATORI**

### **Apprendistato stagionale**

A seguito della riforma dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, successivamente modificato dalla L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) è stato previsto per legge l'istituto dell'apprendistato stagionale, rimettendo ad accordi tra le parti sociali la relativa disciplina. Il 30 luglio 2012 le organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo hanno sottoscritto l'Accordo sull'apprendistato professionalizzante e di mestiere per operai e impiegati agricoli. Autonomia disciplinaria è stata prevista per l'apprendistato a tempo determinato.

### **Comunicazione di assunzione cumulativa**

In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro agricolo, la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) può essere assolta mediante un'unica comunicazione cumulativa contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di





cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

### **Assunzione congiunta**

Le imprese agricole, incluse le cooperative, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

A seguire la pubblicazione del DM di definizione delle modalità applicative sono ora in corso incontri al Ministero del lavoro per rendere operativo il sistema.

Tale tipologia di assunzione, disegnata per gli operai del settore agricolo, è un'ulteriore opportunità offerta ai datori di lavoro agricolo nella logica della semplificazione.

## **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

### **Termine di imputazione ed elaborazione**

Differimento del termine previsto per l'effettuazione delle registrazioni nel LUL: dal 16 del mese successivo, alla fine del mese successivo alla prestazione.

## **SICUREZZA**

### **Informazione formazione e sorveglianza sanitaria**

Semplificato l'assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori stagionali che prestano fino a 50 giornate lavorative e dei prestatori di lavoro accessorio mediante consegna di documenti didattici ed informativi dei rischi.

Tale documentazione potrà essere certificata dagli enti bilaterali (Casse extra legem) o dagli organismi paritetici.

Semplificato l'assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei medesimi lavoratori. Gli Enti bilaterali ed organismi paritetici potranno stipulare convenzioni con le ASL o medici competenti al fine di sottoporre i lavoratori a visite preventive con validità biennale, con conseguente esonero dall'obbligo dei datori di lavoro successivi al primo.



L'adempimento dei siffatti obblighi con tali modalità si considera assolto e non può essere sindacato dagli organi ispettivi.

In corso di pubblicazione il decreto interministeriale che ha recepito in toto l'avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative in data 16 settembre 2011.

## **FISCALITÀ**

### **Informazione accordo nazionale su detassazione**

Sottoscrizione in data 16 giugno 2014 e 9 luglio 2014 gli accordi quadro nazionali (operai agricoli e florovivaisti – quadri e impiegati agricoli) per l'applicazione del particolare regime di tassazione agevolata per l'anno 2014 a valere sulla retribuzione correlata al perseguimento di una maggiore produttività e competitività aziendale.

## **COSTO DEL LAVORO**

### **De minimis agricolo**

Con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea, è stato sancito l'innalzamento da 7.500 euro a 15.000 euro del massimale di aiuto concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria.

## **Welfare contrattuale**

L'importante novità costituita dall'ultimo comma dell'articolo 49 del CCNL è finalizzata a far rientrare tutte le prestazioni previste dal sistema bilaterale, nella sfera dei diritti contrattuali dei lavoratori ancorché il datore di lavoro non aderisca al sistema contrattuale della bilateralità di settore e/o non versi la relativa contribuzione.

L'obiettivo principale della disposizione è finalizzato ad allargare la platea dei soggetti aderenti alla cassa extra-*legem* anche alle imprese non associate garantendo un gettito contributivo sufficiente a prevenire possibili richieste di aumenti della contribuzione ma soprattutto ad eliminare l'attuale disparità di costo del lavoro tra imprese associate e imprese non associate.

L'assorbimento delle prestazioni nel novero delle clausole normative del contratto non determina alcun costo contrattuale aggiuntivo a carico delle imprese associate, intervenendo semmai su quei datori di lavoro, esterni al sistema, che avranno ora in



avanti un maggior interesse economico ad aderire e contribuire alla bilateralità di settore ancorché non associati ad alcuna organizzazione di rappresentanza.

## **SERVIZI**

### **Datori di lavoro domestico**

Tramite convenzione DOMINA-COLDIRETTI a livello nazionale, gli operatori abilitati a livello territoriale quali rappresentanti DOMINA sono riconosciuti come intermediari autorizzati alla gestione nei confronti dell'INPS dei rapporti di lavoro domestico.

Tramite convenzione DOMINA-COLDIRETTI a livello nazionale, gli operatori abilitati a livello territoriale potranno svolgere le funzioni di “conciliatori” nelle controversie insorte tra datore di lavoro domestico e colf/badante.

Il rapporto di collaborazione instaurato ha consentito la presenza di delegazione Coldiretti al tavolo del negoziato di rinnovo del CCNL lavoro domestico.

## **Ambito Sociale – Patronato EPACA**

Epaca è il Patronato della Coldiretti che da oltre sessant'anni offre orientamento e consulenza gratuita a lavoratori, professionisti, pensionati, stranieri e cittadini tutti, in campo previdenziale e socio-assistenziale, avvalendosi di personale altamente qualificato e costantemente aggiornato.

### **EVOLUZIONE DEL PATRONATO EPACA**



**1954** Il Patronato Epaca nasce il 12 marzo 1954 con un Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale con lo scopo di assistere e tutelare i lavoratori, per il conseguimento - in sede amministrativa e giudiziaria - delle prestazioni di qualsiasi genere previste da legge, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza.

Il **2001**, con la legge n. 152, rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione legislativa degli istituti di patronato, in quanto se ne ampliano le funzioni, si confermano storici compiti e se ne affidano di nuovi. La nuova legge definisce gli istituti di Patronato e di assistenza sociale come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità".

**2012 – 2014** telematizzazione esclusiva dei servizi: anche a seguito dell'imposizione di tagli al bilancio degli Enti previdenziali, i Patronati diventano il front office della pubblica amministrazione per tutti i cittadini e per tutte le materie previdenziali, assistenziali e assicurative.

### **COSA FA IL PATRONATO EPACA**

Primo Patronato in Italia nel mondo del lavoro autonomo e per l'assistenza Inail, Epaca svolge la sua attività in maniera del tutto gratuita e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

Di seguito i principali servizi offerti:

#### **INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE**

Consulenza ed assistenza per il riconoscimento del diritto su ogni tipologia di pensione; calcolo della decorrenza e dell'importo della pensione, verifica dell'importo della pensione in pagamento, assistenza nella compilazione delle domande e nell'inoltro delle stesse agli Istituti.

In sintesi i principali servizi svolti da Epaca sul versante previdenziale:

- Trattamenti pensionistici dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità);
- Pensioni supplementari
- Supplenti e ricostituzioni della pensione;
- Pensioni privilegiate;
- Opzione al Sistema contributivo;
- Consulenza in materia di previdenza complementare;
- Pratiche di prosecuzione volontaria;
- Regolarizzazione di posizioni assicurative, ricongiunzioni, riscatti;



- Apertura posizione assicurativa;
- Assegno al nucleo familiare - assegni familiari;
- Tutela delle lavoratrici madri - assegno di maternità;
- Indennità e sussidi di disoccupazione.

Il patronato EPACA è stato e continua ad essere sempre a fianco delle persone, fornendo servizi sempre più all'avanguardia ed incisivi.

Si può per esempio ricordare, l'aiuto concreto che il patronato ha saputo fornire ad un cospicuo numero di pensionati soprattutto in questo particolare momenti di crisi.

Proprio grazie all'impegno del patronato della coldiretti, è stata recuperata a loro favore la cifra record di 2,678 milioni di euro: ma la stima tiene conto dei soli due casi più eclatanti per ogni provincia di Italia dal 2009 ad oggi.

Indubbiamente è stata migliorata la vita dei centinaia di pensionati che si sono rivolti agli uffici Epaca della Coldiretti, che hanno potuto scoprire di avere diritto ad arretrati da record nei confronti dell'Inps.

E' il caso ad esempio di una signora della provincia di Ancona, che è riuscita a recuperare 67.130,00 euro di arretrati di una pensione dimenticata.

Così come tutti gli altri pensionati, che si sono rivolti ad Epaca ed hanno visto l'INPS accogliere le loro richieste. E' il caso di un pensionato che, semplicemente rivolgendosi all'Ufficio Epaca di Enna, si è visto liquidare più di 60 mila euro di arretrati di pensione, o l'altro pensionato di Savona con i suoi oltre 51 mila euro. Questi pensionati oltre a queste somme arretrate, hanno avuto anche un congruo aumento della pensione in pagamento mensilmente.

E' sicuramente risultato del lavoro certosino di analisi delle posizioni assicurative e delle situazioni pensionistiche degli assistiti che quotidianamente porta gli operatori Epaca al recupero, su tutto il territorio nazionale, di importi rilevanti, tanto più preziosi in un periodo così difficile.

E' questa la prova tangibile che Epaca svolge un ruolo determinante per l'assistenza e la tutela dei pensionati, lavoratori e in generale di tutti i cittadini.

L'importanza dell'operato delle strutture Epaca è tanto maggiore perché riferito per lo più a soggetti con importi di pensione modesti che, senza l'intervento del patronato della Coldiretti, avrebbero continuato a percepire l'importo della propria pensione senza sapere che la stessa, in qualche caso da anni, era pagata con importi non corretti.

I pensionati che hanno ricevuto queste somme importanti, si sono affidate con fiducia al Patronato Epaca e, sicuramente, se ne ricorderanno a lungo. Il lavoro della struttura



Epaca è ancora in pieno svolgimento e non si escludono casi di prossima definizione con importi altrettanto significativi rispetto a quelli fin qui ottenuti.

### **INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE**

Fornisce inoltre tutta l'assistenza necessaria nel far valere i diritti nei casi in cui il lavoratore abbia subito un danno alla salute a seguito di infortunio sul lavoro e/o di una malattia professionale, avvalendosi di un servizio di consulenza medico legale qualificato.

#### Sul versante INAIL:

- Infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Infortuni in itinere
- Riconoscimento danno biologico
- Riconoscimento del diritto a rendita
- pensione privilegiata
- Revisioni rendite
- Rendite ai superstiti
- Cure termali
- Riabilitazione
- Patrocinio gratuito per il contenzioso amministrativo, medico legale

#### Nei confronti dei dipendenti pubblici:

- Riconoscimento causa di servizio
- Riconoscimento dell'equo indennizzo
- Revisione quinquennale dell'indennizzo

Grazie all'attenzione degli operatori e dei consulenti medici del patronato Epaca molti lavoratori, tra cui in particolar modo i Coltivatori Diretti, avendo patologie correlabili al lavoro svolto, hanno potuto inoltrare la denuncia di Malattia Professionale, vedendosi quindi riconosciuti i diritti spettanti dall'assicurazione Inail quali, il conseguente indennizzo economico, oltre all'erogazione delle necessarie cure mediche riabilitative.

**Il totale delle malattie professionali denunciate a livello nazionale da EPACA da gennaio a settembre 2014 è di 7.832 a conferma dell'impegno che quotidianamente Epaca mostra in questo campo.**



## **INTERVENTI IN MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE**

Servizi alle Famiglie e di tutela per categorie disagiate, portatori di handicap, invalidi civili, proponendosi anche quale interlocutore di riferimento per le istituzioni sulle politiche sociali.

In particolare, i servizi alle famiglie riguardano:

- mantenimento dei servizi di pubblica utilità e dei presidi scolastici nelle aree rurali
- valorizzazione del ruolo della famiglia
- misure a sostegno della maternità (compresi assegno di maternità ed assegno per i nuclei con più di tre figli)
- misure di sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti
- servizi di assistenza domiciliare
- servizi di segretariato sociale

I servizi svolti nei confronti dei diversamente abili riguardano:

- Assistenza invalidi civili, orfani, sordomuti, ciechi civili,
- Indennità di accompagnamento
- Indennità di comunicazione
- Indennità di frequenza
- Riconoscimento affezioni da emoderivati

## **SANITA'**

Assistenza, consulenza ed informazione ai cittadini per l'accesso alle prestazioni sanitarie sulla base delle normative nazionali e regionali.

- Posizioni reddituali ed esenzione ticket
- Adempimenti connessi al Servizio Sanitario Nazionale

## **IMMIGRAZIONE**

Tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari attraverso un servizio di informazione sulla cittadinanza, soggiorno, famiglia, studio, assistenza e previdenza, esteso anche alle loro famiglie presenti regolarmente in Italia.

- Informazioni e orientamento sulla normativa applicabile:
- Richiesta e rinnovo permesso di soggiorno
- Ricongiungimenti familiari



## **DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI**

Assistenza in materia di successioni e diritto di famiglia, svolta anche mediante professionisti convenzionati specializzati sulle singole materie.

### **Alcuni dati**

Anche a seguito della telematizzazione delle pratiche previdenziali e assistenziali si rileva una costante crescita nei servizi offerti dal Patronato Epaca (+140% di nuove pratiche).

Nel 2009 infatti Epaca ha aperto 304.025 pratiche, di queste 226.990 sono interventi in materia previdenziale, 39.712 sono interventi in materia di danni di lavoro o alla salute, 37.322 sono pratiche socio-assistenziali.

Nel 2013 Epaca ha aperto 728.475 pratiche, di queste 609.254 sono interventi in materia previdenziale, 55.381 sono interventi in materia di danni di lavoro o alla salute, fino ai 63.807 interventi socio-assistenziali.